



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE**

(Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 12.04.2006)

Articolo 1

OGGETTO

Il servizio oggetto del presente Regolamento, previsto dall'art. 22 della Legge Quadro n. 328/2000 e più recentemente ricompreso nei Piani di Zona e nella DGR n. 39 del 17.01.2006 - Piano Locale per la domiciliarità, è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate al domicilio di soggetti anziani, invalidi, disabili e persone con disagio certificato dal servizio di assistenza sociale del Comune.

Articolo 2

OBIETTIVI

Gli obiettivi del servizio di assistenza domiciliare sono i seguenti:

- Consentire al soggetto un'esistenza il più possibile autonoma presso il proprio domicilio e nel proprio ambiente familiare e sociale;
- Ridurre i ricoveri impropri ed evitare , o allontanare il più possibile nel tempo, il ricovero definitivo in strutture residenziali;
- Contribuire al mantenimento delle capacità residue, migliorare la qualità della vita nel suo complesso , favorendo il mantenimento e/o lo sviluppo di relazioni familiari, sociali e di aiuto solidaristico;
- Attuare un'integrazione con i servizi sanitari di base e specialistici promovendo sul territorio un lavoro di rete anche attraverso gli strumenti della SVAMA (scheda di valutazione multi dimensionale e U.V.M.D. distrettuale).

Articolo 3

DESTINATARI

Destinatari del servizio sono: le persone anziane, nuclei con particolare disagio e/o con disabili non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che vivano soli o in coppia :

1. cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza all'interno del nucleo familiare;
2. che siano temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.

Articolo 4

MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Le modalità di accesso al Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) prevedono la presentazione all'Ufficio Assistente Sociale del Comune di apposita domanda da parte dell'interessato o di altro familiare o persona incaricata dall'Autorità Giudiziaria competente (es. Tutore).

La domanda può essere avviata d'Ufficio da parte dell'Assistente Sociale nel caso di situazioni particolari di persone sole o incapaci di provvedervi, previo accordo con l'utente interessato.

La domanda viene presentata compilando gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio competente.

Articolo 5

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'Istruttoria della domanda viene effettuata dall'Assistente Sociale competente, che provvede ad accertare la presenza dei requisiti per l'accesso al servizio ed a verificare la situazione dell'utente tramite visita domiciliare ed incontri con altri servizi interessati, anche attraverso la predisposizione della scheda SVAMA.

L'Assistente Sociale, proporrà le eventuali riduzioni della tariffa a seguito di produzione da parte dei richiedenti di adeguata certificazione ISEE, sia del proprio nucleo familiare, che dei soggetti di cui all'art. 433 C.C.. La mancata produzione della suddetta documentazione determinerà la compartecipazione dell'utente al costo intero del servizio, come stabilito dalle tariffe del servizio deliberate dalla Giunta Municipale. Conseguentemente, trasmetterà la proposta al Responsabile di Settore per la valutazione amministrativa e gli atti conseguenti. L'istruttoria ha la durata massima di un mese, in caso di necessità di particolari approfondimenti della situazione (ad esempio tramite incontri con altri servizi), si procederà ad eventuale proroga per ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione scritta all'utente. Entro il termine stabilito, il Responsabile del Settore darà comunicazione scritta all'interessato in merito all'esito della sua domanda di accesso.

Articolo 6

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'Assistente Sociale attiva il servizio in base all'ordine di presentazione delle domande; nel caso pervengano contemporaneamente domande da parte di vari utenti e non vi siano risorse sufficienti, l'Assistente Sociale darà priorità ai casi di maggior rilevanza sociale e sanitaria.

L'Assistente Sociale, in collaborazione con l'Equipè di riferimento o con i servizi socio sanitari che interagiscono nella gestione del caso, formula un progetto d'intervento (comprendente gli orari indicativi, le modalità delle prestazioni, i tempi di verifica, l'eventuale durata dell'intervento ecc.), che sottopone al consenso dell'interessato o dei suoi familiari o di altra persona ufficialmente incaricata.

Se dalla valutazione complessiva dello stato di bisogno risulta la necessità di erogare a breve il servizio, l'Assistente Sociale provvederà, in via eccezionale, a dare relative disposizioni per il sollecito inserimento alle prestazioni, in attesa dell'integrazione della

valutazione della situazione economica del nucleo del richiedente e dei soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

In mancanza di tale integrazione dopo 30 giorni il servizio verrà interrotto o addebitato per l'intero.

Articolo 7

REVOCA / CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Settore può disporre la revoca del servizio nei seguenti casi:

- Raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto d'intervento e/o cessazione delle condizioni che avevano richiesto l'attivazione del servizio stesso, a seguito di motivata relazione dell'Assistente Sociale.
- Mancanza delle condizioni indispensabili per un efficace erogazione dell'intervento (assenza di collaborazione da parte dei familiari o di altri servizi che intervengano sul caso, atteggiamenti aggressivi e/o lesivi dell'incolumità o della dignità dell'operatore da parte dell'utente e/o dei suoi familiari ecc.....) su segnalazione dell'Assistente Sociale.

Il Servizio viene automaticamente a cessare in caso di :

- Rinuncia da parte dell'utente e/o dei familiari.
- Ricovero definitivo dell'Utente.

Articolo 8

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio può essere sospeso in caso di temporaneo ricovero o assenza dell'utente, che dovrà darne avviso al servizio con almeno 24 ore di anticipo, oppure una giornata lavorativa. In mancanza di tale preavviso e nel caso di partecipazione al costo da parte dell'Utente, verrà fatturato l'intero costo del servizio.

Articolo 9

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Ai fini del calcolo ISEE, si intende come nucleo familiare delle persone anziane interessate quello anagrafico risultante dallo stato di famiglia;

Si ritengono rilevanti, al fine della definizione dell'intervento economico a carico dell'utente, anche entrate economiche ulteriori rispetto a quelle considerate per il calcolo ISEE, così come previsto dalla normativa statale (indennità accompagnamento, provvidenze INAIL, di

guerra, ecc.)

Gli utenti sono tenuti a partecipare al costo del servizio attraverso la corresponsione di tariffe orarie (una per ognuna delle fasce determinate dalla Giunta Municipale).

In deroga a quanto sopra, il Responsabile di Settore può disporre l'applicazione di una tariffa inferiore, o anche l'esenzione totale dalla partecipazione al costo del servizio, agli utenti, per i quali il progetto elaborato dall'Assistente Sociale di riferimento ne preveda l'opportunità in relazione a situazioni sociali complesse.

Periodicamente, verranno effettuate delle verifiche sulle certificazioni presentate in base al regolamento per la determinazione ISEE.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'utente decadrà automaticamente dal beneficio concessogli, con l'obbligo di pagare i mesi di erogazione del servizio arretrati, calcolati a tariffa intera.

Articolo 10

VERIFICA DEL PROGETTO DI INTERVENTO

I progetti d'intervento di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono sottoposti ad una verifica almeno semestrale da parte del Servizio, per controllare lo stato di attuazione.

Al termine del progetto, si procederà ad una verifica finale per valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati o la necessità di prosecuzione dell'intervento.

Articolo 11

PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE

Le prestazioni di assistenza domiciliare, svolte da personale in possesso della qualifica professionale richiesta dalla vigente legislazione, sono le seguenti:

- Aiuto nelle attività di assistenza diretta alla persona (igiene personale, totale o parziale, aiuto per alzarsi dal letto, assunzione dei pasti, ecc...). Tale aiuto comprenderà anche prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione (mobilizzazione, massaggi e frizioni di prevenzione, ecc.) che siano complementari alle attività sanitarie e non specificamente riservate ad altre figure professionali;
- Cura delle condizioni igieniche dell'alloggio ;
- Preparazione dei pasti in caso di diete particolari e/o insieme all'utente a sostegno delle autonomie residue;
- Accompagnamento nello svolgimento di commissioni varie e per il disbrigo di pratiche di diverso tipo (es. visite mediche);
- Interventi volti a favorire la vita di relazione.

Articolo 12

INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di assistenza domiciliare socio assistenziale (S.A.D.) dovranno integrarsi nel miglior modo possibile con le altre prestazioni domiciliari e o ambulatoriali (mediche, infermieristiche, riabilitative, ecc.), eventualmente erogate da altri servizi specialistici (A.D.I., ospedalizzazione domiciliare, Casa di Riposo, ecc...) secondo le direttive Regionali in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 12.04.2006, esecutiva a sensi di legge, e pubblicato all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal 13.04.2006 al 02.05.2006, senza opposizioni, e ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2006 al 19.05.2006, senza opposizioni.

Sanguinetto, li 22.05.2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dr. Nicola Tomezzoli

